



Amministratore di sostegno

La legge 9 gennaio 2004 numero 6 istituisce l'amministrazione di sostegno: un istituto a salvaguardia dei "soggetti deboli", ovvero di coloro i quali, in conseguenza di disabilità fisiche, psichiche o semplicemente per uno stato di emarginazione sociale presentano aspetti di fragilità e vulnerabilità nel contesto sociale.

Con la minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto, l'amministratore di sostegno si prende cura delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, nel compimento delle mansioni della vita quotidiana, mediante interventi sostitutivi o di sostegno temporanei o permanenti.

La caratteristica fondamentale è data, in via principale, dal contribuire alla protezione e cura della persona in difficoltà e, in via secondaria, dalla tutela del suo patrimonio. Viene infatti considerato una sorta di progetto di sostegno esistenziale che si accompagna agli interventi professionali messi in atto dalla rete territoriale dei servizi sociali e sanitari.

A chi si rivolge? - A tutti coloro i quali non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi.

Chi può richiedere la nomina? - Il beneficiario stesso, il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, i Servizi sanitari e i Servizi sociali, il tutore, il curatore e il Pubblico Ministero.

Quali gli strumenti e i tempi per l'attivazione? - La procedura per la nomina dell'amministrazione di sostegno si avvia con un ricorso da presentarsi alla Cancelleria del Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza del beneficiario.

Il Giudice fissa un'udienza nella quale dovrà, ove possibile, sentire personalmente l'interessato ed una volta valutati i bisogni e le richieste dello stesso, emetterà il decreto di nomina. Punto di forza dell'istituto è la rapidità della procedura: la nomina dell'amministratore dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla richiesta.

Chi può essere nominato Amministratore di Sostegno? - Possono essere nominati amministratori di sostegno il coniuge, il convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il 4° grado o colui il quale è stato designato dal beneficiario con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Possono essere altresì nominate anche, in persona del legale rappresentante, le persone giuridiche pubbliche e private, le associazioni e le fondazioni e gli operatori dei servizi pubblici o privati, ma solo a condizione che non abbiano in carico il beneficiario, cioè direttamente coinvolti nella cura dell'interessato stesso.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario; nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare preferisce, se possibile, le persone indicate dal ricorrente nella richiesta; se non è possibile può nominare un'altra persona attingendo preferibilmente dall'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 4 della L.R.19/2010.

Cosa fa l'Amministratore di Sostegno? - Non è un erogatore di prestazioni, né un contabile, né tanto meno un pacchetto monolitico di attività, insuscettibili di variazioni. L'attività dell'amministratore di sostegno si modula in base alle necessità del singolo beneficiario: "un abito cucito su misura". *Egli agisce non per la persona debole, ma con la persona debole.* Nel compimento degli atti affianca o sostituisce il beneficiario, in base alle disposizioni contenute nel decreto di nomina. Riferisce periodicamente al Giudice.

Perché fare l'Amministratore di Sostegno? - Per realizzare, attraverso il proprio operato, il progetto di vita di coloro i quali non sono in grado di prendersi cura dei loro interessi.

Un traguardo da prefiggersi, salvaguardando la dignità e la sovranità del beneficiario e, soprattutto, presidiando la sua capacità di agire.